

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17

Associazione di Promozione Sociale Maistrassà

VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA

Il giorno 08/08/2022 alle ore 17.00 presso la sede di via S. Lucia, in prima convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale Maistrassà.

Sono presenti o rappresentati con delega n. 18 soci.

Assume la presidenza Maria Teresa Declara che, dopo aver verificato la regolarità essendo presenti o rappresentati con delega 18 soci su 21, nomina segretario Gianni Tonetto e invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto alle nuove normative.
2. Varie ed eventuali.

1. Approvazione modifiche allo statuto

La Presidente ricorda che lo statuto è stato già modificato con assemblee del 5 ottobre 2020 e del 31 maggio 2021 e spiega gli ulteriori aggiornamenti allo Statuto richiesti dagli uffici regionali con prot. n. 32422 del 15/06/2022 per poter essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS):

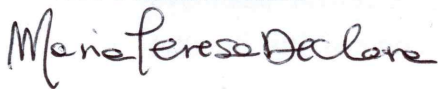
- ARTICOLO 6: A norma dell'Articolo 35, comma 2 del Codice del Terzo Settore deve essere eliminata la previsione di un diritto al trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa, ivi compreso il trasferimento mortis causa.
- ARTICOLO 11: A norma dell'articolo 26, comma 2 Codice del Terzo settore deve essere esplicitato come la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Le modifiche vengono approvate all'unanimità. Lo Statuto aggiornato viene allegato al presente verbale per la registrazione di legge.

Non essendoci altri argomenti da discutere l'Assemblea si scoglie alle ore 17,30.

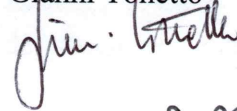
La Presidente

Maria Teresa Declara



Il Segretario

Gianni Tonetto



REGISTRATO a TOLMEZZO, il 10/08/2022
Al N° 588 SE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTE
consegnato in pari data 10/08/2022

Il Funzionario D°
INGRID TASSOTTI

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca





Associazione di Promozione Sociale Maistrassà

STATUTO

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, denominata **Associazione di promozione sociale Maistrassà** (o **A.P.S. Maistrassà**) avente sede legale in Gemona del Friuli Via Santa Lucia, n° 34.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore ambientale e dell'economia etica e circolare e si identifica nell'attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17, lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ed alla lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'APS Maistrassà promuove, attraverso le pratiche di riuso, riciclo e recupero in un contesto di economia circolare:

- microeconomie ed occupazione legate al riuso e rigenerazione dei beni; le attività comprendono la presa in carico dei beni e relativa igienizzazione, manutenzione ed eventuale trasformazione anche creativa, stoccaggio, esposizione e cessione o vendita.
- tutti gli atti comprendenti la riduzione dei flussi destinati a entrare nell'ambito della gestione dei rifiuti;
- la cultura della prevenzione e dell'economia circolare mediante la realizzazione di pubblicazioni, seminari, attività didattiche e teatrali, con particolare attenzione alla formazione giovanile;
- azioni solidali mediante la donazione di beni necessari a persone in difficoltà economiche;
- l'integrazione nelle attività pratiche di stagisti o persone in difficoltà, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
- ogni iniziativa idonea alla valorizzazione ambientale, in particolare nell'innovazione dei progetti volti alla formazione di nuovi posti di lavoro e all'inclusione sociale.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione promuove la cultura di un mercato attento non solo a massimizzare il profitto, ma alla sostenibilità ambientale e sociale di ogni azione umana, al fine di migliorare le condizioni dei lavoratori, rispettare l'ambiente e generare valore economico in forma etica.

Per perseguire i fini sociali l'Associazione si propone inoltre di svolgere in Italia e all'estero ogni attività pertinente al raggiungimento del suo scopo come:

- La promozione e organizzazione di campagne di informazione e di varie tipologie di eventi finalizzati alla sensibilizzazione al consumo e risparmio critico in ogni sua forma;
- il reclutamento di volontari e campagne di raccolta fondi;
- la redazione, la stampa, la pubblicazione di articoli, libri, bollettini, film o altro tipo di materiale informativo che sensibilizzi il pubblico riguardo le attività dell'associazione;
- Il trasferimento di fondi e l'elargizione di denaro a favore di qualsiasi associazione, istituto o fondazione italiana o estera, i cui obiettivi e scopi sono analoghi a quelli dell'associazione;
- La promozione e organizzazione e partecipazione a convegni, mostre, incontri e qualsiasi altro evento che possa contribuire al raggiungimento dello scopo dell'associazione.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altro ente, pubblico o privato, oppure associarsi con altre istituzioni.

Sempre nell'ottica del raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà possedere e/o gestire sia beni immobili che mobili; ricevere donazioni, eredità e legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 2 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art.6

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi amministrativi;
- b) di essere eletti alle cariche amministrative;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile in nessun caso e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli art. 17 e 18 del medesimo decreto legislativo.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) L'organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto, anche con modalità telematiche, contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 10 giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. E' ammesso il voto con modalità telematiche o per corrispondenza come previsto dall'art. 24, 4 c., D. Lgs. 117/17. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere o revocare l'Organo di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS associate;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- e) modificare lo statuto,
- f) deliberare sulla trasformazione e fusione o scissione della associazione,
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

L'Organo di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica un anno. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori, delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera

gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente dell'organo di amministrazione è eletto dall'Organo di amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrazioni e altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata o pec o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

La Presidente

Maria Teresa Declara



Il Segretario

Gianni Tonetto

